

Dal mondo

## Francia: sugli auto-imprenditori, riforma in dirittura d'arrivo

23 Settembre 2013

Novità di rilievo sono state approvate dal Consiglio dei ministri nell'ambito del regime introdotto a partire dal 2009

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Il regime dell'auto-imprenditore, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2009 dalla legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008 (legge di modernizzazione dell'economia), riguarda tutti coloro che intendono avviare un'attività - a titolo individuale - nel settore del commercio, dell'artigianato, dei servizi e in qualunque settore professionale indipendente.

### I contribuenti interessati

Il disegno di legge, presentato di recente, che ricomprende una serie di misure già annunciate nel corso della prima metà dell'anno nell'ambito del più vasto piano di azione per il commercio e per il sostegno dell'imprenditoria individuale, prevede - al verificarsi di determinate condizioni - una limitazione temporale alla durata dello status di auto imprenditore, con graduale fuoriuscita e passaggio al regime dell'impresa individuale di diritto comune. 893.000 è il numero degli auto imprenditori potenzialmente interessati dalla riforma che sarà all'esame del Parlamento francese il prossimo autunno.

### Le caratteristiche del regime attuale

Per poter accedere al regime è necessario optare per il "micro sociale semplificato" in sede di compilazione del modello di inizio attività. L'opzione, contestuale all'apertura dell'attività, dispensa l'imprenditore anche dall'obbligo di registrazione alla camera di commercio o al "repertorio dei mestieri". Operando in tale regime l'auto imprenditore ha il vantaggio di versare un forfait in misura proporzionale al proprio guadagno e se non incassa nulla non versa nulla.

A tal fine occorre rispettare le soglie previste per il regime della microimpresa individuale, vale a dire realizzare un volume d'affari inferiore a 81.500 euro (per le attività di cessione di beni) o

inferiore a 32.600 euro (per le prestazioni di servizi, le attività commerciali, artigianali o industriali diverse da quelle relative al precedente plafond, nonché per le attività liberali) e non optare per la fatturazione ai fini Iva.

I vantaggi, di natura contributiva, fiscale e dichiarativa, consistono in:

- versamento (mensile o trimestrale, in base all'opzione del contribuente) dei contributi previdenziali in misura proporzionale agli incassi del periodo di riferimento (pari al 14% per le attività di cessione di beni, al 21,3% per le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito dell'esercizio di una professione liberale e 24,6% per tutte le altre prestazioni di servizi);
- versamento dei contributi per la formazione professionale in misura proporzionale al volume d'affari annuale (0,1% per le attività di cessione di beni, 0,2% per le prestazioni di servizi e le attività liberali, 0,3% per le attività artigianali);
- possibilità di optare per il versamento forfetario e a titolo definitivo dell'imposta sul reddito (in misura pari all'1% per le attività di cessione di beni, all'1,70% per le prestazioni di servizi e le attività artigianali e al 2,20% per le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito dell'esercizio di una professione liberale), a condizione che il reddito di riferimento (costituito dal reddito complessivo imponibile del foyer fiscal, quindi anche dai redditi di capitale, al lordo di eventuali plusvalenze del periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, aumentato di eventuali oneri deducibili, redditi esenti e/o assoggettati ad imposta a titolo definitivo) del foyer fiscal non superi 24.620 euro per ciascun numero di parte;
- esenzione dalla CET (contribution économique territoriale che dal 2010 ha sostituito la taxe professionnelle) per il primo anno di attività e per i due successivi;
- regime di franchigia ai fini Iva;
- tenuta della contabilità semplificata, dichiarazione e versamenti on-line;
- possibilità di optare per il sistema di protezione patrimoniale previsto a favore dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata (EIRL).

La permanenza nel regime non è sottoposta a limiti temporali salvo le ipotesi di fuoriuscita volontaria, cessazione dell'attività o assenza di incassi per 24 mesi. Nel caso in cui avvenga il superamento del limite di 24.620 euro per ciascuna parte del reddito fiscale di riferimento del foyer fiscal ovvero il superamento per due anni consecutivi del tetto massimo del volume d'affari, si perdono le agevolazioni fiscali.

### **La situazione futura**

Il regime dell'auto imprenditore è stato concepito come un trampolino di lancio per l'esercizio

duraturo di un'attività di impresa, tuttavia solo il 5% degli auto imprenditori sono transitati verso il regime "classico" dell'impresa individuale. Inoltre, la coesistenza con altre forme di impresa in settori regolamentati, in particolare quello dell'artigianato, rischia di falsare la concorrenza.

Con le modifiche proposte il Governo intende far evolvere l'attuale regime verso l'esercizio di forme di impresa di diritto comune, ponendo in essere contemporaneamente anche le condizioni per stimolare l'iniziativa economica individuale affinché le imprese interessate si sviluppino e creino occupazione.

Per individuare gli auto imprenditori che potenzialmente possono transitare verso il regime "classico" sono fissate due soglie intermedie di volume d'affari in funzione dell'attività esercitata: 19.000 euro per le prestazioni di servizi (attività artigianali e professioni liberali) e 47.500 per le attività di cessione di beni.

Nell'ipotesi in cui il volume d'affari resti al di sotto della soglia intermedia oppure non la superi per due anni consecutivi, l'auto imprenditore continuerà a beneficiare del regime "micro sociale semplificato". Il superamento della soglia solo per un anno non comporta la fuoriuscita automatica dal regime e l'auto imprenditore sarà supportato da organismi ad hoc nella crescita e nel passaggio al regime di impresa individuale "classico". Un gruppo di lavoro è stato incaricato di elaborare, prima dell'entrata in vigore della legge con cui sarà introdotta la riforma, le linee guida per la graduale fuoriuscita dal regime dell'auto imprenditore.

Qualora invece la soglia intermedia venga superata per due anni consecutivamente, non saranno più applicabili i benefici del regime "micro sociale semplificato". Per mitigare gli effetti del passaggio al regime di diritto comune, è previsto che per il primo anno successivo a quello in cui non sono più applicabili i benefici del regime dell'auto imprenditore la base imponibile dei versamenti contributivi sia costituita dall'ultimo reddito conosciuto.

### **I limiti previsti**

Inoltre, il versamento ridotto dei contributi per la formazione professionale resta applicabile esclusivamente a favore degli auto imprenditori che hanno realizzato un volume d'affari, sempre entro i limiti del plafond previsto per il regime della microimpresa, nei dodici mesi precedenti la domanda di formazione. Le modifiche in commento si applicheranno ai versamenti contributivi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Infine, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, gli auto imprenditori artigiani saranno obbligati all'iscrizione al "repertorio dei mestieri" presso la camera di commercio. L'iscrizione non sconta il diritto camerale fino a quando sono rispettate le condizioni previste per la permanenza nel regime dell'auto imprenditore.

di

**Katia Caruso**